



COMUNE DI LOCOROTONDO

Prov. di BARI

Contratto di Appalto fra il Comune di Locorotondo e la ditta EREDI di LORUSSO Paolo da Locorotondo, per l'esecuzione del servizio di Trasporto Pubblico Locale, per l'importo annuo di euro 9.578,83 al netto del ribasso dello 0,3% offerto in sede di gara, sull'importo a base d'asta di euro 9.607,65 oltre IVA nella misura del 10%;

Importo totale per tre anni = Euro 86.209,47 + IVA.

REP. 3834



REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro il giorno ventotto del mese di Giugno, nella sede Comunale sita in Piazza Moro, 29 Locorotondo, avanti a me Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI Segretario Generale, autorizzato per legge a rogare nell'interesse del Comune di Locorotondo gli atti in forma pubblica Amministrativa, si sono costituiti i Signori:

- 1) Sig. Francesco QUARANTA nella sua qualità di Responsabile Settore Servizi alle Persone in forza dei poteri attribuiti con D.C.C. n. 74 del 27.10.2003, il quale interviene nel presente atto come Responsabile del Settore Servizi alle persone del Comune di Locorotondo, nel cui nome conto ed interesse dichiara espressamente di agire (cod. fisc. 00905560728), di seguito chiamato "Comune";
- 2) Dott. Giovanni CARNEVALE nato a Gioia del Colle il 30.04.1966, nella sua qualità di Custode Giudiziario, in forza dei poteri attribuiti con Ordinanza del Tribunale Civile di Bari, Sezione distaccata di Putignano, in persona del G. U. Dott. Alfonso PAPPALARDO del 22-23/12/2003, che si allega in fotocopia autenticata, della ditta Eredi di LORUSSO Paolo, iscritta al

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)

REGISTRATO A GIOIA DEL COLLE
IL 13.06.2004 AL N. 2439

Anna Maria Guglielmi
Antonio

registro delle imprese presso la CCIAA di Bari, con sede in Locorotondo, Via Cisternino, 13, il quale interviene nel presente atto e stipula in nome e per conto della ditta, codice fiscale LRS PLA 35H30 E645R, di seguito chiamato "ditta".

- Detti componenti della cui identità personale io sono certa, rinunciando con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMETTONO

- che con delibera del C. C. n. 74 del 27.10.2003, esecutiva ai sensi legge, sono stati confermati i servizi minimi di trasporto pubblico locale per una percorrenza complessiva annua di 8.766 autobus.Km, per n. 2 linee con almeno n. 104 giorni di frequenza annuale;

- che con determinazione del Responsabile pro-tempore del Settore Servizi alle persone n. 420 del 13.11.2003 è stata indetta gara con il sistema della licitazione privata e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le tratte di seguito riportate:

1) Locorotondo – Tamborrino – San Marco di sopra – Carbottiglio – Locorotondo di Km. 18;

2) Locorotondo – Tritto – Pasqualone – Lamie – Serralta – Seicaselle – Locorotondo di Km. 24;

approvando, contestualmente, gli schemi di avviso di gara, lettera di invito e il progetto costituito da :

Programma di esercizio minimo – linee suburbane;

Contratto ponte in essere, contenente programma di esercizio – numero addetti – parco rotabile;

Elenco parco rotabile con relativo valore, e il personale utilizzato, secondo i dati aggiornati al 31.12.2002, forniti dall'impresa "Eredi di LORUSSO Paolo" con nota prot. 7867 del 30.06.2003;

Tabella tariffaria vigente, così come prevista nella fascia minima dalla D.G.R. n. 1381 del 30.10.2000;

Contratto di servizio, da sottoscrivere in caso di aggiudicazione.

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dot. Giovanni Carnevale)

Anna Maria Pugliese
Anna Maria

- che il giorno 31.12.2003, nella Sala Consiliare del Comune di Locorotondo, si è effettuata la gara per l'affidamento del servizio Trasporto Pubblico Locale;
- che con determina del Responsabile del Servizio n. 2 del 08.01.2004 esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati alla ditta Eredi di LORUSSO Paolo con sede in Locorotondo Via Cisternino, 13, l'affidamento del servizio Trasporto Pubblico Locale, per l'importo di euro 9.578,83 al netto del ribasso dello 0,3% offerto in sede di gara, sull'importo a base d'asta di euro 9.607,65 oltre IVA nella misura del 10%;
- che il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99 e dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, nonché dalla L. R. 18/02 "Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale";
- che con la citata L.R. 18/02, la Regione Puglia ha elaborato un "Testo unico del trasporto pubblico locale", da ora in avanti denominato "Testo Unico" con le finalità di cui all'articolo 1 dello stesso che si intendono qui richiamate;
- che la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, ha approvato con delibera n. 1720 del 6 novembre 2002 il Piano Triennale dei Servizi (PTS) nel quale sono definiti:
 - l'organizzazione dei servizi con l'individuazione delle reti e dei bacini, nei quali sono compresi i servizi oggetto del presente contratto;
 - le risorse destinate all'esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti, tra i quali quelli relativi all'ente affidante firmatario del presente contratto;
 - le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli articoli 9 e 10 del "Testo unico";
 - le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del Titolo VI del "Testo unico"

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carneyale)



Amo Maria Giudice

- l'Ente affidante è responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell'erogazione del corrispettivo contrattuale, ed è promotore dell'applicazione dello stesso Contratto, in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio;

- le parti riconoscono che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal presente Contratto di servizio, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi tra Ente affidante e ditta gli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza, mediante l'attivazione di specifici strumenti incentivanti e di penalità connessi al rispetto degli impegni assunti dalle parti medesime;

- l'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel presente Contratto comporta l'obbligo, per entrambe le parti, di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dal medesimo Contratto.

LE PARTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2002, N. 18 (TESTO UNICO), STIPULANO E CONVENGONO SUL SEGUENTE CONTRATTO DI SERVIZIO

Art. 1 (Premessa)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di Servizio stipulato a seguito di gara, di seguito denominato per brevità "Contratto".

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante e ditta in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico in relazione alla rete del Comune di Locorotondo così come definita nel PTS, approvato dalla Regione Puglia con DGR. n. 1720 del 6 novembre 2002, nel prosieguo denominati, per brevità, "servizi di TPL" indicati nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato (A), nonché in ordine al rispetto degli

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carabiale)

Amo Maria Pugliese

standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio e ai rapporti con l'utenza.

È attribuita all'Impresa la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione, degli importi a compensazione per gli obblighi di servizio pubblico, ivi compresi quelli di cui all'articolo 30, comma 4, del "Testo unico", previsti all'allegato (B) e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo articolo 14, oltre che dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo articolo 15.

Art. 3 (Durata del Contratto)

Il Contratto ha validità di 9 anni (automobilistico), a decorrere dal 1/1/2004 e fino al 31/12/2012 in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 comma 4, lettera a) e articolo 15 comma 2, lettera b) del "Testo unico". I servizi di cui al presente Contratto hanno avuto inizio il 1/1/2004.

Alla scadenza del Contratto la ditta è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio, a seguito dell'espletamento di procedure concorrenziali. Il servizio è esercitato alle medesime condizioni per i successivi n. 3 (tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.

Art. 4 (Obblighi dell'Ente affidante)

1. L'Ente affidante si impegna a corrispondere alla ditta, a compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi della rete del Comune di Locorotondo, all'allegato (A), l'importo annuo di Euro 9.578,83, oltre I.V.A. al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di Euro/Km 1,092 e della percorrenza annua dei servizi programmata in vetture.km/anno. L'importo complessivo annuo di Euro 9.578,83 oltre I.V.A. al 10% è erogato in trimestralità di Euro 2.394,71 oltre I.V.A. al 10% ciascuna entro il trimestre di riferimento o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese di riferimento, da conguagliare successivamente all'approvazione del bilancio Regionale, con accredito sulla

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)



Anna Maria Lorusso
Guglielmo

Banca Carime filiale di Locorotondo c/c n 61180/06 ABI 03067 CAB 41520 e CIN - U- , in favore della ditta Eredi di LORUSSO Paolo, fatta salva diversa tempestiva comunicazione della stessa.

Nel caso si verificano ritardi nell'erogazione degli importi di cui al punto 1 superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza del trimestre o del mese a cui si riferiscono, non imputabili ad inadempienze della ditta, l'ente concedente è tenuto a corrispondere, entro il trimestre dell'esercizio un contributo integrativo a titolo di indennizzo non superiore agli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla scadenza del trimestre o nel caso di acconti, del mese di riferimento. Detta condizione non si verifica per il versamento delle prime due rate, perché il ritardo non è imputabile ad alcuna inadempienza, bensì al tempo necessario per il completamento di tutti gli atti preliminari al presente contratto.

Il corrispettivo e gli importi a compensazione possono essere revisionati con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio, in misura pari al tasso reale di inflazione riferito all'anno precedente.



Entro il limite delle risorse finanziarie Regionali/Provinciali/Comunali disponibili nei rispettivi bilanci degli Enti affidanti per l'esercizio del TPRL, gli importi di cui al punto 1 sono inoltre soggetti a revisione a seguito di modifiche intensificative e riduttive dei programmi di esercizio, sulla base del corrispettivo chilometrico di cui al punto 1 e della variazione, in aumento o in diminuzione, della percorrenza annua per la parte eccedente il 3 % (treper cento).

L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui all'allegato (A), realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto.

6. L'Ente affidante si impegna, con riferimento a quanto previsto negli strumenti di programmazione locale (PTS, Piano provinciali di Bacino, Piani Urbani del Traffico):

- a promuovere progetti di miglioramento delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle a supporto dell'intermodalità, nei modi e tempi definiti negli accordi di programma per gli

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dot. Giovanni Carnevale)



Amministratore
Eredi Lorusso Paolo

investimenti;

- a promuovere l'integrazione modale e tariffaria;
- a vigilare ed evitare situazioni di sovrapposizione delle diverse modalità di erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
- a realizzare gli investimenti, con particolare riguardo al rinnovo del materiale rotabile e tecnologia di controllo, secondo i tempi e le modalità previsti nei programmi regionali di investimenti con risorse vincolate di cui all'articolo 10 del "Testo unico".

Art. 5 (Obblighi dell'Impresa)

1. L'Impresa si obbliga ad esercitare i servizi di TPRL secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato (A) del presente Contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui all'allegato (C).

2. L'Impresa è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare:

della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;

delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;

dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;

dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico;

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)

Anna Maria Guglielmi

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91, la ditta si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.

4. La ditta si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi.


La ditta si impegna a fornire all'Osservatorio di cui all'articolo 25 del "Testo unico" i dati nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera g), del "Testo unico", l'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL oggetto del presente Contratto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranviari, il corrispondente trattamento previdenziale e mantenere, se offerti in sede di gara, i livelli economici di II livello. I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa aziendale e apposito cartellino di riconoscimento.

Nell'eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, altro soggetto nella gestione di tutte le autolinee affidate, l'Impresa si impegna a cedere al soggetto subentrante il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro. Nel caso che l'Impresa non provveda al trasferimento del suddetto fondo entro il termine di novanta giorni dal subentro nell'esercizio dei servizi, vi provvede in sostituzione la Regione avvalendosi anche della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 10 del presente contratto.

Nella medesima eventualità prevista al precedente punto 7 la ditta si impegna ad alienare al

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)



Anna Maria
Lorusso

soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art.22, comma 5 della L.R. 18/02, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art. 10 della legge medesima e dell'art. 14 della L.R.13/82 e successive modificazioni, nella quantità che sarà ritenuta necessaria dall'ente concedente per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all'esercizio, l'Impresa riconoscerà al nuovo soggetto gestore il diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato.

La ditta si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.M. 20/12/91, n. 448 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 6 (Obblighi della ditta con riferimento al materiale rotabile)

Per garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPRL l'Impresa si impegna ad utilizzare i veicoli indicati nell'Allegato (D) e a mantenerli in perfetto stato di efficienza.

Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, l'Impresa dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.

L'impresa deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione dall'Impresa. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art.18.

Art. 7 (Obblighi dell'Impresa alla scadenza del contratto)

La ditta presenterà all'Ente affidante, almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)

Anna Maria Guglielmi
Anna Maria

l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;

l'elenco del personale dipendente dell'Impresa da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente contratto;

I dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPRL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, in caso di subentro di nuovo gestore il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni previste all'articolo 22 del "Testo unico".

Art. 8 (Carta dei servizi e standard di qualità)


La ditta è tenuta ad adottare la carta di servizi del settore dei trasporti, nei termini prescritti dalla normativa vigente di cui alla legge 273/95 e secondo lo schema generale di riferimento per il settore dei trasporti allegato al DPCM 30.12.1998. La carta dei servizi definisce gli standards di servizio da garantire all'utenza nei termini minimi indicati nell'allegato (C), e costituirà il riferimento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.

La ditta è tenuta a garantire gli standard di qualità indicati nell'allegato (C), come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a regolarità ed affidabilità dei servizi, puntualità delle singole corse, comunicazione all'utenza, rispetto dell'ambiente e rispetto della carta dei servizi proposta in sede di offerta e contrattualmente vincolante.

3. La ditta si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi per la verifica dei livelli di qualità raggiunti e del rispetto degli standard minimi di cui

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)

Anna Maria Guglielmi



all'allegato (C). Le risultanze del monitoraggio vengono annualmente trasmesse all'ente affidante secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.

Art. 9 (Rendicontazioni)

La ditta deve presentare all'Ente affidante, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento del servizio, su supporto informatico od anche in via telematica, un report sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati oggetto del presente contratto e redatto secondo quanto previsto dalla DGR. n. 288 del 19 marzo 2002 emanata dalla Regione Puglia.

Art. 10 (Garanzie)

La ditta, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, è tenuta a costituire, al momento della stipula del presente contratto, una cauzione definitiva pari al 1,5% dell'importo annuo del corrispettivo di cui al precedente articolo 4, comma 2.

La cauzione è prestata mediante accensione c/c la locale sede della Banca Carime di Locorotondo di un libretto di deposito a risparmio al portatore n. 0012012, emesso il 22.06.2004, riportante il motto: "Comune di Locorotondo – deposito cauzionale" dell'importo di euro 1.422,45 che viene preso in consegna per il deposito presso l'Ente affidante.



La cauzione verrà svincolata dall'Ente affidante con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte della ditta delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

La ditta è obbligata, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPRL.

Art. 11 (Flessibilità del programma di esercizio)

La ditta, anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque previa comunicazione al medesimo, può apportare, senza necessità di varianti contrattuali, modifiche al programma di esercizio entro il limite del 3% annuo in aumento o in diminuzione - comunque a parità di turni di servizio - delle

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)



Anna Maria Guglielmi

corse e delle relative percorrenze chilometriche in servizio su ciascuna linea, in assenza di oneri aggiuntivi per l'ente affidante; la ditta può inoltre modificare in modo non sostanziale il percorso delle linee rispettandone comunque l'impostazione di base iniziale e previa comunicazione all'ente affidante, con variazione dei Km. complessivi di rete inferiore 3% in aumento o in diminuzione e senza oneri aggiuntivi per l'ente affidante. Di tali variazioni apportate al programma di esercizio deve essere tempestivamente informata in modo appropriato anche l'utenza.

Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, la ditta può, previo assenso dell'Ente affidante, temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPRL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, non comportano revisione del corrispettivo. La ditta è tenuta altresì a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.

Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio dell'Impresa non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che la ditta assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio, anche con modalità di esercizio sostitutive, ed informi tempestivamente e in modo appropriato l'Ente affidante e l'utenza.

Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare la ditta entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

L'esecuzione dei servizi non può essere né interrotta né sospesa dalla ditta salvo cause ed

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)

Handwritten signature: D. Lorusso

Handwritten signature: P. Lorusso

eventi di cui ai precedenti commi 2 e 3.

In caso di sciopero la ditta garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra la ditta e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n.146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. La ditta garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.

In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo articolo 19, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'impresa per le spese sostenute.

In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d'esercizio, e che determinino sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, la ditta è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all'Ente affidante. L'Ente affidante a seguito di opportuna verifica dell'effettiva necessità delle corse effettuate, può erogare il corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente effettuate.

Art. 12 (Revisione del contratto)


Si fa luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo e delle compensazioni di cui all'articolo 4 nei casi in cui, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare variazioni al programma di esercizio in misura superiore al 3% della percorrenza chilometrica annua.

ART. 13 (Subaffidamento)

La ditta può sub - affidare quote di servizi complessivamente non superiori al 20% nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 17 del "Testo unico", ad altri soggetti dotati dei requisiti di

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)

Anna Maria Guglielmi



idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dalla vigente normativa sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Art. 14 (Aspetti tariffari)

La ditta adotta i titoli di viaggio di cui all'articolo 27 del "Testo unico", le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto nel rispetto dell'articolo 28 del "Testo unico", come specificato nell'allegata DGR. n. 1381. del 30.10.2000 (E), e successive integrazioni.

I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono alla ditta che effettua i servizi.

Le parti procederanno all'adeguamento delle tariffe ed adatteranno il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, anche allo scopo di raggiungere l'obiettivo indicato all'articolo 19, comma 2, del "Testo unico".

4. Nel periodo di vigenza del contratto, la ditta adempirà agli obblighi derivanti dall'adozione da parte dell'Ente affidante:

- di un sistema tariffario integrato, ai sensi dell'articolo 29 del "Testo unico";

di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, adottando le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi e finanziato con risorse di cui all'articolo 10 della L.R. 18/02.

La ditta provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

6. La ditta è tenuta ad applicare le tariffe agevolate di cui all'articolo 30 del "Testo unico".

Art. 15 (Valorizzazione commerciale)

La ditta opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale delle infrastrutture e degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)

Am. Maria Guglielmi

[Signature]

miglioramento del servizio alla clientela.

Le parti definiscono la delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale.

Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità delle infrastrutture ed impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale.

La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita all'Impresa.

Art. 16 (Rapporti con l'utenza)

La ditta procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, come specificato nell'allegato (F) e come previsto nell'offerta di gara.


Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, la ditta garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

La ditta avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.


Art. 17 (Vigilanza)

Secondo quanto previsto dall'articolo 23 del "Testo Unico", l'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi - di TPRL, con particolare riferimento agli aspetti della qualità,

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)



una copia agli eredi



della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.

La ditta è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazione.

Art. 18 (Penali)

Nei casi di inadempienze da parte dell'Impresa agli obblighi rivenienti dal presente contratto, dalla carta dei servizi e dalle vigenti disposizioni legislative, la Regione concedente commina, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R.18/02 e previa diffida ad adempiere, la sanzione amministrativa da Euro. 1.000 a Euro. 10.000, introitabile secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 della L.R. 18/02.

Art. 19 (Clausola Risolutiva)


Per quanto previsto dall'art. 1453 c.c. il Contratto si intende risolto nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
 - b) mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione;
 - c) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte della ditta;
 - d) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- mancata ottemperanza da parte della ditta di norme imperative di legge o regolamentari;
- qualora l'Impresa sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- qualora la ditta perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- h) mancata ottemperanza di quanto previsto al successivo articolo 20, comma 4, del Contratto;
- a ditta è tenuta al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art. 20 (Clausola compromissoria)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)



Anna Maria Lorusso
Giugliano

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite, ai sensi degli articoli 810 e ss. c.p.c., ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo arbitro, che agirà con funzioni di presidente del collegio, sarà scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale competente.

Il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto ed inappellabilmente entro il termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione.

4. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del Contratto stesso.

Art. 21 (Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa ai sensi del DPR. 26.4.1986 e Legge 7 dicembre 1999 n. 472, articolo 8, comma 1, sono a carico della ditta.

Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

Il Contratto di servizio è comunicato all'Osservatorio regionale e all'Agenzia Regionale per la mobilità (AREM) entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.


1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) comprese quelle occorse per l'asta pubblica sono a carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carneyale)



Handwritten signature of Eredi di Lorusso Paolo



3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

4. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, scritto a computer mediante inchiostro nero indelebile, da persona di mia fiducia, in numero cinque fogli di carta bollata occupa pagine diciotto e fin qui della diciannovesima, del quale è stata data lettura alle Parti contraenti che lo approvano e meco lo firmano a termini di legge.

La ditta dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 2: Oggetto del Contratto

Art. 4: Obblighi dell'Ente affidante

Art. 5: Obblighi dell'Impresa

Art. 7: Obblighi dell'Impresa alla scadenza del contratto

Art. 11: Flessibilità del programma di esercizio

Art. 14: Aspetti tariffari

Art.16: Rapporti con l'utenza

Art.18: Penali

Art.19: Clausola risolutiva

Art.20: Clausola compromissoria

Art.21: Clausole finali

Allegati:


1) Provvedimento di nomina del Custode Giudiziario

A. Programma di esercizio;


B. Tariffe (DGR. 1381 del 30/10/2000) o altre;

C. Standard qualità, Carta dei servizi;

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)



Aura Maria Giuffrida




D. Materiale rotabile;

E. Delibera DG.R. n. 1381 del 30.10.2000

F. Elenco punti vendita, fermate, orari, etc.

Il Responsabile del Settore Servizi alle Persone:

(Sig. Francesco QUARANTA)




Per la ditta "Eredi di Lorusso Paolo" il custode giudiziario:

(Dott. Giovanni CARNEVALE)

~~Eredi di Lorusso Paolo~~
~~Il Custode Giudiziario~~
~~(Dott. Giovanni Carnevale)~~

Il Segretario Generale (Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI)





TRIBUNALE DI BARI
Sezione distaccata di PUTIGNANO


1. 168/03 R.G.C. Luigi Maresca e il Mercoledì Luigi Maresca + 2
E' copia conforme all'originale per comunicazione a:

Av. Francesco De Giorgio dell. Avv. Pasco Calucci - No. Bari

Av. Poliziani Pasquale - No. Putignano 210 - BARI Alberobello


Av. Ignazio Bellecchia - No. De Rossi 80 - BARI

Av. Don Carmine Gravanni - No. Don Lesina Franco 60 - Repubblicane delle Fonti (BARI)
Il Collaboratore di Cancelleria
Ernesta Sportelli Dambruoso



Handwritten mark resembling a stylized 'P' or 'Q'.

Handwritten signature or initials.



Vertical handwritten text on the right margin, possibly a signature or date.

Stamp: Avv. di Torino Paolo
Alghisi
Don (con nome)

Handwritten signature or initials.

IL GIUDICE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.

Come noto, la migliore dottrina ritiene che il custode che ha diritto al compenso può chiedere di essere sostituito solo adducendo gravi motivi.

Nel caso di specie, il custode dott. Pellecchia ha affermato, in udienza, di essere stato citato in giudizio davanti al Tribunale Civile di Bari dall'attrice, la quale ultima lo avrebbe fatto oggetto di una richiesta di risarcimento danni derivanti dalla omessa diligenza nell'espletamento dell'incarico conferitogli.

Tale circostanza, ammessa dalla Lorusso, costituisce senza alcun dubbio giustificato motivo per accogliere l'istanza di rinuncia del custode e per procedere alla sua sostituzione, atteso che non si vede con quale serenità il dott. Pellecchia (al quale va riconosciuto il diritto di difendersi -libero da ogni remora o vincolo - in tutti i modi che riterrà opportuni, nelle diverse sedi giudiziarie, dalle iniziative dell'odierna attrice), potrebbe svolgere il proprio incarico.


Va pertanto nominato un nuovo custode giudiziario dell'azienda in sequestro nella persona del dott. Giovanni Carnevale.


Quest'ultimo, previo passaggio di consegne, dovrà procedere a dare attuazione al provvedimento del 23/9/2003 ed a non avvalersi della collaborazione dei signori Lorusso Antonio e Lorusso Ottavio Cosma. Salva ogni futura pretesa risarcitoria dei convenuti per gli eventuali danni derivanti dall'iniziativa giudiziaria dell'attrice e dal modo con il quale la stessa viene condotta, non sembra opportuno procedere all'assunzione, con apposito contratto di lavoro subordinato, dei sopra menzionati convenuti. Tanto per diverse ragioni.

Innanzitutto perché, vertendosi nell'ipotesi di sequestro giudiziario, non sembra conveniente (anche in considerazione della esasperata animosità dei contendenti) consentire ad una delle parti in causa di continuare ad occuparsi della materiale gestione dell'azienda sequestrata.

In secondo luogo perché la dichiarazione di disponibilità fatta dai germani Lorusso all'udienza del 16/12/2003 appare in contrasto con quanto esposto nella memoria nella stessa udienza depositata, laddove i convenuti ribadivano di dovere valutare (in considerazione dell'incertezza sulle sorti dell'azienda familiare) l'opportunità di fare cessare l'attività e sciogliere la "Lorusso s.r.l."

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dot. Giovanni Carnevale)


Anna Maria Guglielmi





In terzo luogo perché l'accoglimento della richiesta avanzata dai convenuti smentirebbe il contenuto del provvedimento del 23/9/2003, nel quale era stata data facoltà al custode, soltanto ed eccezionalmente per insopprimibili esigenze da lui prospettate, di avvalersi della collaborazione dei germani Lorusso a condizione che gli stessi avessero cessato immediatamente l'attività della concorrente "Lorusso s.r.l." (cosa che non è certo sia avvenuta) e che avessero provveduto a sciogliere la suddetta società entro la data del 31/12/2003 (scioglimento non ancora disposto e l'opportunità del quale, a detta dei convenuti, gli stessi si riservavano di valutare).

P. Q. M.

Visto l'art. 66 c.p.c., sostituisce il custode dott. Ignazio Pellecchia con il dotto Giovanni Carnevale. Dispone che il dott. Pellecchia continui nella sua attività di custode sino alla data del passaggio di consegne e relazioni in merito all'attività di collaborazione resa dai germani Lorusso Antonio ed Ottavio Cosma, onde procedere alla loro eventuale retribuzione, come previsto nel provvedimento del 23/9/2003.

Ordina al nuovo custode di non avvalersi oltre della collaborazione di Lorusso Antonio e Lorusso Ottavio

Cosma e di procedere all'assunzione di un direttore tecnico.

Si riserva, all'esito della relazione del nuovo custode, di adottare provvedimenti in ordine alla contribuzione, imposta agli interessati con il provvedimento del 23/9/2003, relativamente all'acquisto di due autobus aziendali.

Ribadisce la data del 26/3/2003 come quella dell'udienza per il prosieguo del giudizio.

Putignano, 22/12/2003

Il Giudice

Alfonso Pappalardo

Depositato in Cancelleria
Oggi 23 DIC 2003

(Ernesta SPORTELLI D'AMERUSSO)

Anna Maria Guglielmi

[Signature]

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Caronevale)

CE. IVA 05848300728

ALL. 9

PROGRAMMA DI ESERCIZIO

UTOLINEA	T R A T T A		KM
01	LOCOROTONDO - TAMBORRINO - SAN MARCO DI SOPRA - CARBOTTIELLO - LOCOROTONDO		18
02	LOCOROTONDO - TRITO - PASQUALONE - LAMIE - SERRALTA - SEI CASELLE - LOCOROTONDO		24

UTOLINEA	frequenza BISETTIMANALE giorni - anno	n. coppie corse effettuate nei giorni di : Venerdi e Domenica	Totale Km
01	104	1	3774
02	104	1	4992
Totale percorrenza annua Km			8766

ORARIO di ESERCIZIO

ANDATA				RITORNO			
TRATTA: LOCOROTONDO - TAMBORRINO - SAN MARCO DI SOPRA - CARBOTTIELLO - LOCOROTONDO							
ORARIO ARTENZA	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO
07,55	SAN MARCO 08,00	VITAMARA 08,05	CARBOTTIELLO 08,10	SAN MARCO DI SOPRA 08,15	LOCOROTONDO 08,20	ORARIO ARRIVO	LOCOROTONDO
TRATTA: LOCOROTONDO - CARBOTTIELLO - SAN MARCO DI SOPRA - TAMBORRINO - LOCOROTONDO							
ORARIO PARTENZA	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO
11,30	LOCOROTONDO	SAN MARCO DI SOPRA	CARBOTTIELLO	VITAMARA	SAN MARCO	LOCOROTONDO	LOCOROTONDO
11,35	11,35	11,40	11,45	11,50	11,55	11,55	11,55

ANDATA				RITORNO			
TRATTA: LOCOROTONDO - SEI CASELLE - SERRALTA - LAMIE - PASQUALONE - TRITO - LOCOROTONDO							
ORARIO PARTENZA	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO
08,20	SEI CASELLE 08,25	SERRALTA 08,28	LAMIE 08,35	RIZZI LAMIE 08,40	TUMBINNO 08,45	TRITO 08,50	LOCOROTONDO 09,00
TRATTA: LOCOROTONDO - TRITO - PASQUALONE - LAMIE - SERRALTA - SEI CASELLE - LOCOROTONDO							
ORARIO PARTENZA	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO	ORARIO
12,10	LOCOROTONDO	TRITO	TUMBINNO	RIZZI LAMIE	SERRALTA	SEI CASELLE	LOCOROTONDO
12,20	12,20	12,25	12,30	12,35	12,42	12,45	12,50

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)

Anna Maria Guglielmi

TARIFFE


T R A T T A	KM	BIGLIETTI C.S.	ABBONAMENTI			
			settimanali		mensili	
			10 corse	12 corse	42 corse	52 corse
LOCOROTONDO - TAMBORRINO - SAN MARCO DI SOPRA - CARBOTTIELLO - LOCOROTONDO	18	€ 0.80	€ 4,00	€ 4,90	€ 15,00	€ 18,00
LOCOROTONDO - TRITO - PASQUALONE - LAMIE - SERRALTA - SEICASELLE - LOCOROTONDO	24	€ 0.80	€ 4,00	€ 4,90	€ 15,00	€ 18,00

IL CUSTODE GIUDIZIARIO

EREDI di LORUSSO PAOLO
 Via Sisternino, 15 - Tel. Fax 080 4312460
 70010 LOCOROTONDO (BA)
 P. IVA 05548300228

Eredi di Lorusso Paolo
 Il Custode Giudiziario
 Dott. P. L. A.

L. d. d. - P. d. d.



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación



CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESA

REGISTERED FIRM CERTIFICATE

ER-2098/2003

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por la Empresa: *The Spanish Association for Standardization and Certification (AENOR) certifies that quality management system adopted by the firm:*

EREDI DI LORUSSO PAOLO

para: for:

AUTOSERVIZI ED AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE. (SETTORE EA: 31/60)

SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOMOVIL Y ALQUILER DE AUTOS CON CONDUCTOR.

CAR TRANSPORT SERVICE AND RENT OF CARS WITH DRIVER.

que se realiza/n en o desde el establecimiento: *which is/are carried out in or from the establishment:*


VIA CISTERNINO, 13
70100 - LOCOROTONDO
(BARI - ITALIA)

es conforme a las exigencias de la Norma Española **UNE-EN ISO 9001:2000** Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. *Complies with the requirements of the Standard UNE-EN ISO 9001:2000 Quality Management Systems. Requirements.*

El presente Certificado es válido salvo suspensión o retirada notificada en tiempo por AENOR. *The Certificate is valid unless it is cancelled or withdrawn upon AENOR'S written notification.*

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad de los requisitos de la norma ISO 9001:2000 puede obtenerse consultando a la organización. *Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2000 requirements may be obtained by consulting the organization.*

Fecha de emisión: 2003-12-22 Fecha de expiración: 2006-12-22
Issued on Expires on



El Director General de AENOR
General Manager of AENOR



AENOR es miembro de la RED IQNet (Red Internacional de Certificación de los Sistemas de la Calidad), cuyos miembros operan de acuerdo con la norma europea EN 45012. *AENOR is a member of the IONet NETWORK (The International Certification Network). The members of which operate in accordance with the EN 45012 European Standard.*

AENOR - CI Génova, 6 - 28004 MADRID(España) - Teléfono: (+34) 914 326 090 - Telefax: (+34) 913 104 519 - www.aenor.es

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 ottobre 2000, n. 1381

“L.R. n. 13/99, art. 28. Determinazione delle tariffe
minime dei servizi di trasporto pubblico regionale
e locale”.

LA GIUNTA

Omissis

DELIBERA

- di determinare come segue le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale:
 - per servizi interurbani:
prezzi calcolati con le modalità della L.R. 13/99

sulla base tariffaria di 98 L./km, come da tabella allegata;

- per servizi urbani (biglietti di corsa semplice):
comuni fino a 100.000 abitanti: L. 1.100;
comuni oltre 100.000 abitanti: L. 1.300;
 - servizi suburbani:
prezzo minimo della tariffa interurbana.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa Regione;
 - di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97, art. 17, c. 32.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
dott. Raffaele Fitto

Base tariffaria (€/km): 98

km	Biglietti c.s.	Abbonamenti settimanali		Abbonamenti mensili	
		10 corse	12 corse	42 corse	52 corse
1 - 10	1.500	8.000	9.500	29.000	34.000
11 - 15	1.500	12.000	13.500	41.000	49.000
16 - 20	2.000	15.000	18.000	54.000	64.000
21 - 25	2.500	18.000	22.000	64.000	76.000
26 - 30	3.000	22.000	26.000	74.000	88.000
31 - 35	3.500	24.000	29.000	82.000	98.000
36 - 40	4.000	26.000	32.000	91.000	108.000
41 - 45	4.500	28.000	34.000	96.000	114.000
46 - 50	5.000	30.000	36.000	101.000	120.000
51 - 60	6.000	32.000	38.000	107.000	127.000
61 - 70	7.000	34.000	41.000	113.000	135.000
71 - 80	8.000	36.000	43.000	119.000	142.000
81 - 90	9.000	38.000	45.000	126.000	149.000
91 - 100	10.000	40.000	48.000	132.000	157.000
101 - 110	11.000	42.000	50.000	138.000	164.000
111 - 120	12.000	44.000	52.000	144.000	172.000
121 - 130	13.000	46.000	55.000	150.000	179.000
131 - 140	14.000	48.000	57.000	156.000	186.000
141 - 150	15.000	49.000	59.000	163.000	194.000
151 - 160	16.000	51.000	62.000	169.000	201.000
161 - 170	17.000	53.000	64.000	175.000	208.000
171 - 180	18.000	55.000	66.000	181.000	216.000
181 - 190	19.000	57.000	69.000	187.000	223.000
191 - 200	20.000	59.000	71.000	193.000	230.000
201 - 210	21.000	61.000	74.000	200.000	238.000
211 - 220	22.000	63.000	76.000	206.000	245.000
221 - 230	23.000	65.000	78.000	212.000	252.000
231 - 240	24.000	67.000	81.000	218.000	260.000
241 - 250	25.000	69.000	83.000	224.000	267.000



Anna Maria Pugliese

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Pietro Trabace)

[Handwritten signature]



Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(rilasciata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto dott. Giovanni Carnevale, nato a Gioia del Colle il 30.04.1966, nominato con provvedimento del Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Putignano del 23.12.2003 quale Custode Giudiziario della ditta Eredi di Lorusso Paolo numero R.E.A. 86284, P.I. 05848300728 elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della predetta ditta in Locorotondo (BA) all'via Cisternino n.13 - con riferimento alle procedure di affidamento dei servizi di Trasporti Pubblico Locale di competenza del Comune di Locorotondo (BA) consapevole delle sanzioni amministrative e penali in caso di mendace dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di fatti falsi richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

- di utilizzare un sistema di bigliettazione con prestampati senza rilevazione di presenza;
- di disporre n.1 punto vendita nel comune di Locorotondo (BA) via Cisternino,13, inoltre la vendita dei titoli di viaggio viene effettuata anche a bordo degli automezzi;
- tutte le informazioni vengono diffuse presso un ufficio dedicato al pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 nel comune di Locorotondo (BA) in via Cisternino, n.13; inoltre l'azienda dispone di n.2 linee telefoniche (0804312460-0804311797) e di un indirizzo e-mail (autolineelorusso@libero.it).
- Le fermate vengono effettuate a richiesta su tutto il percorso.

Locorotondo li 25 maggio 2004

Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)



Eredi di Lorusso Paolo
Il Custode Giudiziario
(Dott. Giovanni Carnevale)



Anna Lorusso
Guglielmo

MINISTERO DEI TRASPORTI
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE
 CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

I

PATENTE DI GUIDA

PERMIS DE CONDUIRE

NOTE:


(1) anche se il veicolo rimorchiato leggero (fino a 7,5 q.li a pieno carico) è trainato da un veicolo non leggero con peso a pieno carico superiore a 7,5 q.li, la patente di guida di cui al comma 7^o della L. 14-2-74 num. 62 è subordinata ad apposita autorizzazione.

(2) anche se il veicolo rimorchiato leggero (fino a 7,5 q.li a pieno carico) è trainato da un veicolo non leggero con peso a pieno carico superiore a 7,5 q.li, la patente di guida di cui al comma 7^o della L. 14-2-74 num. 62 è subordinata ad apposita autorizzazione.

(3) la patente di guida di cui al comma 7^o della L. 14-2-74 num. 62 è subordinata ad apposita autorizzazione.

(4) la guida dei motocicli e autoveicoli di cui al comma 7^o della L. 14-2-74 num. 62 è subordinata ad apposita autorizzazione.

C 3589697



30 fogli
 al precedente

Locorotondo, 11

del

5. Rilascio della Patente di Guida il 27 DIC. 1984

6. Valere fino al 27 DIC. 1994

Patente N. 842384849N

BA

FIRMA DEL TITOLARE

II Funzionario della Motorizzazione Civile

UFF. Prov. di BA

58 DON CESARE FRANCO

DATA 09 DIC. 1992

Firma

(0584514602)

RILASCIO PER ESAME

30/07-10/08/84

Quotico di fare uso della Patente durante la Guida

Vedere note a pag. 6

A	Autoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali.	
B	Autoveicoli di peso a vuoto sup. a 4 q.li, autoveicoli per trasporto agricolo, autoveicoli di peso a vuoto sup. a 4 q.li, autoveicoli di peso a vuoto sup. a 4 q.li, autoveicoli di peso a vuoto sup. a 4 q.li, autoveicoli di peso a vuoto sup. a 4 q.li.	
C	Autoveicoli per uso speciale e trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico oltre 35 q.li trattori stradali (T).	
D	Autoveicoli per uso speciale e trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico oltre 35 q.li trattori stradali (T).	
E	Autoveicoli di cat. B, C, D, per cui il cond. è abilitato, con rimor. ecced. i relativi limiti di cat. autorizzati (solo per cat. C e D).	
F	Veicoli di cui al D. M. 8-1-1975 e succ. mod. indicati a pag. 3.	